

(N. 1186)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1955 (V. Stampato N. 1510)*

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(MEDICI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**
(TREMELLONI)

col **Ministro del Tesoro**
(GAVA)

e col **Ministro del Bilancio**
(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 OTTOBRE 1955

Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'esenzione tributaria prevista dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica anche, per la durata di 25 anni, relativamente ai boschi cedui semplici di proprietà privata trasformati in fustaie e mantenuti in tale coltura secondo piani particolari di trasformazione e conservazione, approvati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Se, con la predetta trasformazione, si operi anche la ricostituzione di boschi estrema-

mente deteriorati, la relativa spesa può essere ammessa al contributo previsto dall'articolo 91 del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

I contributi di cui al precedente comma sono posti a carico della somma annualmente stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.